



ALLE IMPRESE INDIVIDUALI
INDICATE NELL' ELENCO ALLEGATO

**Oggetto:** Diffida e comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dei domicili digitali non validi e successiva assegnazione d'ufficio del domicilio digitale. (art. 8 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - art. 37 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76)

## Spettabile Impresa,

Il domicilio digitale (PEC) dell'impresa deve essere obbligatoriamente comunicato e iscritto nel Registro delle Imprese e deve rimanere valido ed attivo nel tempo.

Secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del D.L. 179/2012 e con le modalità disposte nel regolamento allegato alla Delibera consiliare n. 15 del 25/10/2024, alle 5743 imprese individuali indicate nell'allegato elenco "IMPRESE INDIVIDUALI PRIVE DI PEC VALIDA AL 19/09/2025", viene comunicato l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale non valido e successiva assegnazione d'ufficio del domicilio digitale nel Registro delle Imprese.

Viene pertanto comunicata **formale diffida** a iscrivere il proprio domicilio digitale al Registro Imprese entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Qualora l'ufficio del Registro delle Imprese riceva e iscriva il domicilio digitale comunicato dall'impresa nelle more del procedimento d'ufficio, l'iscrizione compiuta determina l'automatica archiviazione del procedimento d'ufficio.

Comunicando il proprio domicilio digitale l'impresa eviterà di dover pagare la sanzione e gli oneri aggiuntivi previsti.

Si ricorda che la domanda di iscrizione del domicilio digitale è semplice da compilare e **non è soggetta** a imposta di bollo e diritti di segreteria, potrà essere presentata con procedura semplificata secondo le modalità riportate al seguente indirizzo:

https://www.registroimprese.it/indirizzo-pec

## ATTENZIONE!

La Camera di Commercio assegnerà d'ufficio, alle imprese non in regola, un domicilio digitale **e applicherà contestualmente la sanzione per omesso adempimento**. Il verbale di accertamento della violazione sarà notificato nello stesso domicilio digitale e conterrà la richiesta di pagare la sanzione di € 60,00, cui vanno aggiunte le spese di procedimento per € 5,00.

Il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio:

- a) avrà la seguente dicitura: codicefiscaleimpresa@impresa.italia.it;
- b) sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
- c) sarà disponibile all'indirizzo https://impresa.italia.it;
- d) sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).

Ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., si forniscono le seguenti indicazioni:

- Amministrazione competente: Camera di Commercio di Nuoro
- Oggetto del procedimento: comunicazione dell'avvio del procedimento di assegnazione d'ufficio del domicilio digitale
- Responsabile del procedimento: il Conservatore del Registro delle Imprese Dott. Carmelo Battaglia
- Termine di conclusione del procedimento: entro 120 giorni dalla comunicazione di avvio.

Con i migliori saluti

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
(Dott. Carmelo Battaglia)